

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ATTO DI INTERVENTO NEL GIUDIZIO N. 187/2013

per

l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI** (c.f. 97741010587), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Maurizio De Tilla, con sede in Roma, Via Gramsci 36, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI SEZIONE DI LATINA** (c.f. 91127160595), in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Armando Argano, con sede in Latina, Via Ulpiano 2, e l'**AVV. GIUSEPPE GALLINARO**, nato il 15-8-1963 a Gaeta (Lt) ed ivi residente, con studio in Gaeta, Via Atratina 44, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Maurizio De Tilla del Foro di Napoli, (fax 06-32506413 - p.e.c.: roma@pec.studiolegalemauriziodetilla.it), dall'Avv. Armando Argano (fax 0773-411566 - p.e.c.: studio.legale@pec.argano-pancali.it) e dall'Avv. Alfredo Soldera (fax 0773-695865 - p.e.c.: avvalfredosoldera@cnfpec.it), il secondo ed il terzo del Foro di Latina, giusta procura apposta il calce al presente atto e con loro tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maurizio De Tilla, in Roma, Via Gramsci 36;

nel giudizio di costituzionalità

promosso con ordinanza pronunciata il 22 maggio 2013 dal Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta, annotata al Reg. Ord. n. 187 del 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Prima Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 4 settembre 2013.

* * * * *

SOMMARIO

Fatto	pag. 2
Deduzioni	
1. - Sulla legittimazione degli intervenienti.	pag. 4
2. - Sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale promosse con l'ordinanza del 22.5.2013 dalla Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina.	pag. 6
3. - Sulle questioni di legittimità costituzionale promosse ai punti 2) e 4) dell'ordinanza di remissione: art. 1 D.Lgs. 155/2012, nella parte in cui prevede alla tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e art. 2 D.Lgs. 155/2012, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino. Eccesso di delega. Violazione dell'art. 76 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.	pag. 9
3.1 - Sulla assoluta carenza di motivazione circa l'accorpamento dei Comuni nella competenza della (ex) Sezione di Gaeta al Tribunale di Cassino.	pag. 11
3.2 - Sulla irragionevolezza ed arbitrarietà dell'accorpamento di cui alla questione di costituzionalità in esame.	pag. 17
Conclusioni	pag. 22

* * * * *

- FATTO -

La Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina ha promosso, con ordinanza del 22 maggio 2013, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge 14.9.2011, e degli artt. 1, nella parte in cui prevede con la

tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, 2, nella parte in cui prevede con l' allegato 1 l' inclusione dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel circondario del Tribunale di Cassino, e 9 del D.lgs. n. 155 del 7.9.2012 per violazione degli artt. 3, 24, 25 comma 1, 70, 72 commi 1 e 4, 76, 77 comma 2, 81 e 97 della Costituzione.

Ciò nell' ambito del giudizio penale n. 344/12 R.G. Trib. – 11236/08 R.G.N.R. a carico di Capone Silverio, Porzio Pompeo e Pesce Mario, imputati dei reati di cui agli artt. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, 650 c.p. e altro.

La questione di legittimità costituzionale è stata promossa dalla Sezione territoriale su eccezione della difesa del signor Capone Silverio all'udienza dibattimentale del 22 maggio 2013, in relazione al rinvio del processo all'11 giugno 2014 per la prosecuzione dell' istruttoria e la discussione.

Infatti, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 155/2012, alla data del 13 settembre 2013 la Sezione Distaccata di Gaeta sarebbe (come in effetti ora è) definitivamente venuta a cessare, con la conseguenza (ora verificatasi) che l'intero territorio di sua competenza non avrebbe più fatto parte del circondario del Tribunale di Latina, ma sarebbe stato accorpato a quello del Tribunale di Cassino (Frosinone).

Si osserva che, nelle more, è intervenuta la sentenza di questa Ecc.ma Corte Costituzionale 3 luglio 2013 n. 237, che ha rigettato le questioni sollevate dalla Sezione *a quo* ai punti 1, 3, 5 e 6 dell'ordinanza di promovimento, sicchè si ometterà doverosamente qualsiasi deduzione su di essi.

* * * * *

Gli intervenienti pertanto si costituiscono, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della delibera della Corte Costituzione del 7 ottobre 2008, avanzando le seguenti

- DEDUZIONI -

- 1 -

SULLA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENIENTI

Sussiste la legittimazione attiva dell'Associazione Nazionale Avvocati Italiani (ANAI), quale Associazione tra gli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti in uno degli albi professionali degli avvocati nel territorio della Repubblica Italiana, nonché in uno dei registri dei praticanti avvocati, ovvero che esercitino la professione forense nell'ambito di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Trattasi di un organo rappresentativo dell'avvocatura italiana, sia per la sua amplissima diffusione territoriale e azione associativa (sono presenti oltre 100 sezioni su tutto il territorio nazionale), sia in forza dell'art. 2 dello Statuto, sia, infine, in senso conforme all'evoluzione interpretativa della nozione di legittimazione attiva nel nostro ordinamento [cfr. all.ti 1 e 2, nonché a titolo esemplificativo delle attività, all.ti 3, 4, 5, 6].

Invero, è principio giurisprudenziale pacifico che anche una associazione professionale può essere legittimata ad impugnare provvedimenti lesivi, oltre che di interessi propri, di interessi collettivi della categoria (C. Stato, V, 22 ottobre 2007 n. 5498; Tar Lazio, Roma, I, 5 dicembre 2008 n. 11015; Corte Costituzionale n. 272/2012; Tar Lombardia, ord.115, 116 e 117/2012, C. Stato, IV, decreto pres. 351, 352, 353/2012, C. Stato, IV, ord. 616, 617, 618/2012; Tar Sardegna, I, ord. 351/2012).

Infatti, l'interesse al ricorso, quale condizione per l'azione, è espressione dell'interesse ad agire, dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica denunciata e il provvedimento giurisdizionale che si domanda per porvi rimedio.

Questo rapporto deve consistere nell'utilità del provvedimento, come mezzo per garantire all'interesse leso la protezione accordata dall'ordinamento giuridico (cfr. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2012 n.16).

Nella fattispecie, alla luce dello statuto dell'ANAI, la stessa è associazione non riconosciuta costituita tra associazioni di avvocati civilisti, avente scopo, tra l'altro, della difesa della identità, indipendenza ed autonomia dell'Avvocatura e della funzione costituzionale dell'avvocato in relazione ai principi sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost. (articolo 2).

Sussiste *a fortiori* la legittimazione della pure interveniente sezione di Latina dell'ANAI, quale associazione territoriale radicata nell'intera provincia di Latina, che annovera allo stato 100 soci, dei quali molti anche nella città di Gaeta.

Anche quest'ultima, analogamente alla “casa madre” ANAI in campo nazionale, è nella provincia di Latina ampiamente rappresentativa degli interessi - di valore anche civico e pubblicistico dell'avvocatura pontina - sia in forza del proprio Statuto [all. 2], sia perchè una intensissima attività di tutela e formazione professionali, con – esemplificativamente – passaggi sui maggiori media (TG1, TG3Lazio) e sui media locali, interrogazioni ad organi politici ed amministrativi, mozioni in assemblee forensi, partecipazione a tutte le manifestazioni in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie [cfr. all. 7, nonché a titolo esemplificativo delle attività, all. ti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Nulla crediamo debba essere detto, invece, quanto all'Avv. Giuseppe Gallinaro,

iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Latina, in quanto cittadino residente in Gaeta, città nella quale svolge anche stabilmente la propria professione.

* * * * *

- 2 -

**SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSE
CON L' ORDINANZA DEL 22.5.2013 DALLA SEZIONE DISTACCATA DI GAETA DEL
TRIBUNALE DI LATINA.**

Va preliminarmente osservato che la rilevanza delle questioni sollevate, quale individuata nell'ordinanza di promovimento, sussiste anche quanto all' accorpamento al circondario del Tribunale di Cassino dei territori dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Castelforte, quale disposta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 155/2012 che ha approvato l'Allegato 1.

Invero, a prescindere dalla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, disposta dall' art. 1 Tabella A del D.lgs. 155 citato, laddove il territorio dei suddetti comuni non fosse passato dal circondario giudiziario del Tribunale di Latina a quello del Tribunale di Cassino per effetto del citato art. 2 (nella parte denunciata da incostituzionalità), avrebbe stato possibile ottenere, in base al successivo art. 8, il mantenimento per massimo un quinquennio della struttura giudiziaria di Gaeta.

Tale da consentire il completamento dinanzi allo stesso Giudice di tutti i processi pendenti, come quello a carico del Capone Silverio.

In effetti, è proprio per il mutamento del circondario giudiziario che ha investito da tutti i nove comuni della sezione remittente che il Ministro della Giustizia,

destinatario della richiesta di mantenimento della Sezione Distaccata di Gaeta ai sensi dell'art. 8 citato da parte del Presidente del Tribunale di Latina, non ne ha potuto concedere l' utilizzo.

Va osservato che il Ministro della Giustizia, pur riconoscendo con proprio decreto 8 agosto 2013 la conformità della richiesta di mantenimento della struttura di Gaeta a quanto disposto dal ripetuto art. 8, espone la asserita sussistenza di una *“situazione logistica che non consente di garantire all' ufficio un adeguato livello di funzionalità a fronte dell' assetto dimensionale assunto in conseguenza della mutata competenza territoriale fissata dal decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155”*.

Del resto, che dovesse essere il Presidente del Tribunale di Latina – e non quello di Cassino - a chiedere al Ministro della Giustizia il mantenimento della struttura giudiziaria di Gaeta ha trovato conferma, essendo competente il Tribunale di Latina a trattare le pendenze della sezione remittente sino al 13 settembre 2013 secondo il provvedimento del Ministero della Giustizia.

D'altro canto, al di là della astratta possibilità del Presidente del Tribunale di Latina di richiedere il mantenimento della struttura di Gaeta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 155/2012, per effetto del mutamento del circondario giudiziario che ha riguardato tutti i nove comuni della sezione remittente in virtù di quanto disposto dalla norma denunciata da incostituzionalità (art. 2 Allegato 1), sussistevano oggettivi problemi per assicurare la funzionalità della struttura in caso di concessione di un suo mantenimento.

Infatti, per effetto dell'art. 5 comma 6 D.lgs. 155/2012, tutto il personale amministrativo in servizio presso la Sezione Distaccata di Gaeta entrerà di diritto

a far parte dell'organico del Tribunale di Cassino, a cui sono attribuite le funzioni giudiziarie sul territorio dei nove comuni passati dal circondario di Latina a quello di Cassino.

E' dunque del tutto evidente che, qualora non fosse avvenuto il descritto mutamento del circondario giudiziario, non vi sarebbe assolutamente stato quel problema di funzionalità che ha portato il Ministro della Giustizia a non concedere il mantenimento della struttura di Gaeta ai sensi del citato art. 8.

Dunque si è creato il problema di “funzionalità” per poi assumerlo a ragione della soppressione.

Ne deriva la rilevanza di tutte le questioni di legittimità costituzionale avanzate con l'ordinanza di promovimento.

A tal proposito vanno senz'altro richiamate le sentenze costituzionali n. 18/89 e n. 196/87, poste nell'ordinanza della sezione remittente a sostegno della rilevanza delle questioni, le quali hanno con chiarezza affermato che, ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, devono ritenersi sottoposte al giudizio anche le norme che, pur non direttamente pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio, attengono comunque allo *status* del Giudice, alla sua composizione, nonché, in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare.

D'altronde, è innegabile che la giurisdizione civile e penale pendente dinanzi alla sezione di Gaeta, a causa dell'impossibilità di mantenere la struttura per il mutamento del circondario giudiziario che ha riguardato tutti i nove comuni sottoposti alla sua giurisdizione sino al 13 settembre 2013, subirà, la inevitabile interruzione, con la conseguenza che non verrà garantita la normale prosecuzione

dei giudizi prevista dall' art. 9 del D.Lgs. 155/2012.

E già lo stesso Presidente del Tribunale di Latina, con nota prot. 2044U dell' 1.7.2013, aveva rappresentato l'impossibilità di garantire la prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi alla sezione di Gaeta, chiedendo per essi, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Roma e al Consiglio Giudiziario del Lazio, la sospensione amministrativa dei procedimenti e la sospensione dei termini processuali.

A ciò si aggiunga, conclusivamente, come pure evidenziato nell'ordinanza di promovimento, l'inevitabile mutamento del Giudice penale nei processi pendenti.

Infatti, sebbene col D.M. Dell'8 agosto 2013 del Ministro della Giustizia sia stato consentito l' utilizzo per due anni della Sezione Distaccata di Terracina del Tribunale di Latina e l' utilizzo di tale struttura anche per lo 'smaltimento' delle pendenze della Sezione di Gaeta, il Presidente del Tribunale di Latina ha già rappresentato con la missiva prot. 2044U del 1° luglio 2013 che tali pendenze verranno trattate con una turnazione di Giudici togati e quindi tutti gli imputati verranno distolti dal Giudice che sinora li aveva giudicati.

* * * * *

- 3 -

SULLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSE AI PUNTI 2) E 4) DELL' ORDINANZA DI REMISSIONE: ART. 1 D.LGSL. 155/2012, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE ALLA TABELLA A LA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA DI GAETA, E ART. 2 D.LGSL. 155/2012, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CON L' ALLEGATO 1 L' ACCORPAMENTO DEI COMUNI DI GAETA, FORMIA, ITRI, PONZA,

VENTOTENE, MINTURNO, CASTELFORTE, SANTI COSMA E DAMIANO E SPIGNO
SATURNIA AL TRIBUNALE DI CASSINO. ECCESSO DI DELEGA. VIOLAZIONE DELL’
ART. 76 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

Le due questioni di costituzionalità meritano di essere trattate congiuntamente per parziale sovrapposizione delle ragioni giustificatrici, siccome entrambi afferenti alla violazione dell'art. 76 Cost. per violazione dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (art. 1, comma 2, lett. b), d) ed e) della l. 148/2011).

Con la questione di cui al punto 2) dell’ordinanza di promovimento è stata denunciata la parziale legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 155/2012 per violazione del criterio direttivo fissato nella legge delega (art. 1, comma 2, lett. b), d) ed e) della l. 148/2011), che individua come “prioritaria linea di intervento”, per la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie e la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, il rispetto della stessa area provinciale.

Orbene, come riconosciuto dalla citata Corte Cost. n. 237/2013, “*il criterio in effetti esiste*”, sebbene, trattandosi di una “prioritaria linea di intervento”, è “*sempre derogabile con una adeguata e documentata motivazione*”.

Va dunque analizzato se le norme di cui è stata denunciata la violazione dell’art. 76 Cost. siano assistite da una adeguata motivazione nella parte in cui è stata prevista l’inclusione dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino (art. 2 – Allegato 1 del D.lgs. 155/2012).

Va inoltre scrutinata la ragionevolezza della soluzione adottata palesandosi violazione dell’art. 3 della Costituzione nei termini denunciati al punto 4)

dell'ordinanza di promovimento della questione in trattazione, poiché, pacificamente, tutte le disposizioni di legge devono costituzionalmente rispettare, alla luce del principio di eguaglianza e ragionevolezza, l'esigenza di giustificazione degli interventi legislativi in funzione del loro scopo.

In effetti, si tratta in questo caso non di reperire non già l'intenzione mera del legislatore, ma il fine oggettivo dell'atto, che potrebbe anche risultare avverso agli intendimenti.

E' di palmare evidenza, quindi, che il vizio di eccesso di potere di una norma – per diseguale ed irragionevole nuovo assetto degli interessi disciplinati - verrà a sussistere sia quando il Legislatore, ignorando o sacrificando ingiustificatamente uno o più di quelli coinvolti, abbia adottato una soluzione derogatoria eccedente i limiti della propria discrezionalità sia quando appaia una contraddizione tra lo scopo che sembrava oggettivamente tutelato e quello che invece si ricava dalla “motivazione” (lavoro preparatori).

Dunque, richiamati i parametri di giudizio già impiegati da codesta Ecc.ma Corte nella disamina costituzionale di scelte normative derogatorie, non resta che utilizzarli ai fini della valutazione della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l'ordinanza di promovimento, almeno per quanto attiene la questione riguardante l'art. 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7.9.2012.

3.1 – SULLA ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE CIRCA L'ACCORPAMENTO DEI COMUNI NELLA COMPETENZA DELLA (EX) SEZIONE DI GAETA AL TRIBUNALE DI

CASSINO.

Il D.lgs. 155/2012 è stata preceduto, alla stregua della legge delega 148/2011, dalla istruttoria condotta da un gruppo di studio di nomina ministeriale, il cui lavoro è stato poi analizzato e revisionato da parte dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Una volta acquisito il parere del Consiglio Superiore della Magistratura, il dossier è confluito nell'Atto n. 494 del Governo, sottoposto a parere parlamentare.

Criterio informatore, in osservanza del principio di riduzione della spesa pubblica, era quello di garantire l'efficienza del servizio giustizia attraverso la soppressione di tutte le sezioni distaccate, la soppressione di alcuni tribunali cd. "subprovinciali" e, per effetto, ridisegnare le nuove circoscrizioni giudiziarie.

Come più volte puntualizzato nell'analisi tecnica dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ciò sarebbe avvenuto mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi secondo criteri oggettivi e omogenei che tenessero conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata (cfr. *"Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno – 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo"*).

Ciò al fine di assicurare con la revisione delle circoscrizioni una maggiore efficienza del servizio giustizia e una agevole accessibilità.

Proprio il Ministero della Giustizia, nella relazione governativa al disegno del

decreto legislativo 155/2012, ha fatto riferimento a “*le concrete modalità della revisione di ciascun distretto, espresse in termini di soppressione ed accorpamento degli uffici giudiziari, corredata sia una mappa che evidenzia i dati del territorio ed il percorso tra le località interessate, sia da una legenda relativa alle distanze chilometriche ed ai tempi di percorrenza*”, indicando, “*con riferimento ai collegamenti con autobus e treni*”, le abbreviazioni dei vari livelli di giudizio assegnati (“O” ottima, “B” buona, “M” media, “S” scarsa, “NR” non rilevata).

Dunque, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata assistita da adeguate istruttoria e motivazione, sicuramente improntate al rispetto del principio della ragionevolezza e della non arbitrarietà della scelta di accorpamento operata.

Criteri che la sentenza di questa Ecc.ma Corte Costituzione n. 237/2013 ha rinvenuto laddove, ad esempio, il Governo ha accorpato la sede del Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Lagonegro, derogando al criterio del rispetto del medesimo distretto o area provinciale.

La situazione è esattamente diversa ed opposta con riguardo alla sede staccata di Gaeta del Tribunale di Latina., che ha portato anche all'accorpamento al Tribunale di Cassino dei territori di Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.

Ed invero, in questo caso il denunciato accorpamento è avvenuto senza alcuna analisi tecnica, senza alcuna valutazione delle diverse specificità territoriali, senza alcuna valutazione delle infrastrutture di collegamento esistenti, senza alcuna considerazione degli effetti prodotti dal disposto accorpamento e, quindi, senza alcuna motivazione.

Eppure, siccome i comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia (rientranti tutti nel circondario del Tribunale di Latina) fanno parte di una provincia (Latina) diversa da quella in cui ricade il Tribunale di Cassino (Frosinone), era imprescindibile, essendo stato derogato al criterio (art. 1 comma 2 lett. e) l. 148/2011) di procedere all' accorpamento nell'ambito distrettuale o provinciale, fornire in proposito una adeguata motivazione, necessaria anche per ponderare la ragionevolezza della scelta fatta.

Sul punto si osserva che non può essere considerato sanante neppure quanto si afferma nel parere al disegno del decreto legislativo durante la seduta della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dell'1 agosto 2012, laddove si stabilisce che: *“2. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali: ... b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d' appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell' anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km”*.

Come ben si vede, si tratta di pseudo-motivazione di stile, poiché non si tiene il benchè minimo conto del dato analitico saliente voluto dalla delega, ossia quello

del “tasso” di impatto della criminalità organizzata, illegittimamente pretermesso nel ragionamento legislativo.

Nella specie, oltre a non essere stata acquisita la relazione della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) di Roma, così come invece voluto nella relazione illustrativa, non vi è stata neppure alcuna ‘misurazione’ del – parimento voluto - tasso di impatto della criminalità organizzata secondo *“l’effettiva consistenza qualitativa e quantitativa (misurata con riferimento all’ultimo quinquennio) dei dibattimenti celebrati o da celebrare nei tribunali interessati per fatti connessi alla criminalità organizzata, dei giudizi abbreviati originariamente destinati alla celebrazione dibattimentale in tali sedi periferiche e, infine, compatibilmente con il segreto investigativo, di ogni indicazione utile che desse atto della mole dell’impegno della competente DDA nei circondari potenzialmente sopprimibili che in tali territori hanno sede”*.

L'abborracciamento della soluzione adottata è infatti evidente.

Basti ulteriormente osservare che il Procuratore Generale della Repubblica della Corte di Appello di Roma, nella relazione di apertura dell’anno giudiziario 2012, non ha mai in alcun modo parlato di infiltrazioni della criminalità organizzata nel circondario di Cassino.

Nella propria relazione Egli si fa cenno soltanto alle indagini concluse nell’anno 2011, da cui è emerso in generale che Roma Capitale e le provincie meridionali del Lazio sono divenute *“mete espansionistiche e dei percorsi di riciclaggio di capitali illeciti da parte delle organizzazioni criminali, specie della camorra e della ‘ndrangheta”*: nulla di specifico viene quindi riferito sul circondario di Cassino.

Al contrario, la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha notoriamente attestato che innanzi al Tribunale ciociaro non è pendente alcun procedimento per fatti di criminalità organizzata.

L'approssimazione dei legiferanti rasenta poi l'assurdo quando Commissione Giustizia della Camera dei Deputati afferma - gravemente (o pretestuosamente?) errando – che quasi tutti i comuni accorpatisi si trovano ad una fantasiosa distanza di oltre cento chilometri dal Tribunale di Latina, così da ritenere economicamente conveniente per i cittadini essere annessi al circondario di Cassino, senza neppure considerare l'inesistenza di collegamenti infrastrutturali con esso.

Basti considerare che Gaeta (20.750 abitanti) dista da Latina 70,4 Km, mentre Formia (43.331 abitanti) dista 76,00 Km.

E ciò vale per tutti gli altri comuni oggetto della questione di costituzionalità.

Non a caso, con l' Atto di Governo n. 494 e lo schema del decreto legislativo ad esso allegato, era stata inizialmente prevista la soppressione del Tribunale di Cassino e il suo accorpamento a quello di Frosinone (capoluogo di provincia), anche perché quest' ultimo, parimenti ad altri tribunali di capoluoghi di provincia, sebbene fosse una sede giudiziaria provinciale, non rispondeva, come evidenziato bene nella specifica scheda del distretto di Roma, ai requisiti che un tribunale deve possedere per non essere soppresso.

Sicchè, il Governo, dopo aver rilevato negli atti preparatori del decreto la necessità di sopprimere il Tribunale di Cassino (sprovvisto di tutti i requisiti) accorpandolo a quello di Frosinone, è venuto, con una decisione assolutamente arbitraria e meramente “politica”, ad annettere una porzione di territorio di un

altro circondario e provincia (Latina) per mantenere in ‘vita’ un tribunale “subprovinciale” (Cassino), invece da sopprimere secondo l’ Atto di Governo n. 494.

Tutto ciò in assoluto cnotrasto con l'istruttoria ministeriale espletata.

Ne consegue la fondatezza della questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, almeno per quanto attiene la questione riguardante l’articolo 2 D.Lgs. 155/2012, nella parte in cui prevede, con l’allegato 1, l’accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino.

3.2 – SULLA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELL'ACCORPAMENTO DI CUI ALLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ IN ESAME.

Come detto, il fine esplicito ed oggettivo della riforma (cfr. Atto di Governo n. 494) è stato il perseguimento di una riduzione della spesa pubblica ed il miglioramento dell’efficienza nel settore, ridisegnando le circoscrizioni giudiziarie in modo da agevolare l’accesso dei cittadini alla giustizia.

In effetti, l’assetto precedente alla riforma in discorso vedeva la giurisdizione esercitata sul territorio dei nove comuni accorpati al Tribunale di Cassino come segue:

- rivolgendosi alla sezione staccata Gaeta del Tribunale di Latina per tutte le competenze del Giudice Monocratico, trovandola collocata in uno stabile di nuova concezione inaugurato nell’anno 2007, dotato di tutti i sistemi moderni di cablaggio, informatici e di una sala intercettazioni, con tre Giudici togati in pianta stabile e quattro Giudici onorari, facilmente raggiungibile via terra in un tempo che va da 5 minuti

(Formia) a massimo 15 minuti (Castelforte).

- Rivolgendosi al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Latina, per tutti gli affari ora illegittimamente assegnati al Tribunale di Cassino: uffici raggiungibili, anche dalle isole di Ponza e Ventotene, attraverso due arterie stradali nazionali (SS 7 Appia ed SS 156), con la linea ferroviaria Roma – Napoli che percorre longitudinalmente l'intero territorio con un tempo di viaggio di poco più di 30 minuti,

Tale assetto consentiva anche il facile accesso ad innumerevoli uffici giudiziari e non, quali il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la Commissione Tributaria Regionale di Roma Sezione Staccata di Latina, gli Enti gestori dei servizi pubblici e altri enti provinciali, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ufficio Provinciale del Lavoro, l'Agenzia delle Entrate, la Prefettura di Latina, la Questura di Latina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, il Catasto di Latina, l'Amministrazione Provinciale di Latina, la Camera di Commercio, le associazioni varie di categoria.

Peraltro, in base all'assetto precedente alla riforma, i territori dei nove comuni ora accorpati al Tribunale di Cassino avevano, eccettuati i riesami personali (art. 309 c.p.p.) di competenza del Tribunale di Roma Sezione Riesame, una gestione di tutti i contenziosi nell'ambito del solo Tribunale di Latina e della sua Sezione Distaccata di Gaeta, che per i carichi di lavoro avrebbe ben meritato un aumento del personale giudicante ed amministrativo.

A questo quadro, di per sé idoneo a rendere del tutto irragionevole la scelta del

legislatore, si aggiungono l'attività di coordinamento delle investigazioni e delle indagini tra le sedi territoriali ed i comandi provinciali di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, tra loro e con la Procura della Repubblica di Latina, attivissima nel contrasto alle organizzazioni criminali.

Questo, invece, il nuovo – irragionevole ed arbitrario assetto voluto dal Governo:

- i procedimenti ordinari civili e penali iscritti dopo il 13 settembre 2013 verranno trattati dal Tribunale di Cassino;
- i procedimenti civili e penali pendenti prima del 13 settembre 2013 a Gaeta verranno temporaneamente trattati dalla mantenuta sezione di Terracina;
- i procedimenti di riesame di misure cautelari reali verranno trattati dal Tribunale di Frosinone (vista la competenza su Cassino del tribunale del capoluogo di provincia dell' ufficio che ha emesso il sequestro ex art. 324 c.p.p.);
- le misure di prevenzione verranno trattate dal Tribunale di Latina (la competenza territoriale è del tribunale capoluogo di provincia del proposto);
- le cause civili di previdenza e quelle contro Enti gestori dei servizi verranno tutte trattate dal Tribunale di Latina;
- i procedimenti di riesame delle misure cautelari personali verranno trattati dal Tribunale di Roma.

Dunque non più un solo Tribunale, ma ben quattro.

Del resto, come correttamente evidenziato nell'ordinanza di promovimento, con tale “schizofrenica” scissione inevitabilmente verranno a scindersi anche *iter*

amministrativi e *iter* giurisdizionali, con riferimento, per esempio, alle violazioni del codice della strada commesse nel territorio della soppressa Sezione Distaccata di Gaeta, il cui ricorso andrà a proporsi dinanzi alla Prefettura di Latina, laddove, invece, il ricorso giurisdizionale dovrà essere proposto innanzi al Tribunale di Cassino, appartenente al differente territorio provinciale di Frosinone.

Né, inoltre, con l'art. 2 Allegato 1 D.lgs. 155/2012, nella parte in cui ha previsto l'accorpamento del territorio dei comuni della sezione remittente al Tribunale di Cassino, è stata perseguita nella specie la finalità che ci si proponeva di raggiungere con il decreto legislativo.

Giova rammentare, al riguardo, che il ridisegno delle nuove circoscrizioni giudiziarie, così come più volte puntualizzato nell'allegata analisi tecnica dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (*Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno – 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*), sarebbe dovuta avvenire, pure mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi e anche fuori gli ambiti provinciali, secondo criteri oggettivi e omogenei basati, tra gli altri, sulla specificità territoriale del bacino di utenza e sulla situazione infrastrutturale in termini di collegamento.

In effetti, il rispetto dei predetti criteri oggettivi e omogenei non consentiva al Governo che ha approvato il D.lgs. 155/2012 di accorpate (art. 2 Allegato 1) il territorio dei comuni della sezione remittente al Tribunale di Cassino, stanti le sostanziali differenze morfologiche del territorio del cassinato con quello ricadente nella sezione remittente e la mancanza o la inadeguatezza dei

collegamenti infrastrutturali tra i due diversi ambiti territoriali.

In primo luogo, va segnalato che il territorio accorpato e quello già facente parte del circondario di Cassino è diviso dai monti Aurunci, che non hanno consentito mai la realizzazione di adeguati collegamenti infrastrutturali tra i due territori.

Neppure esiste, con Cassino, alcun collegamento ferroviario tra Gaeta e i comuni della sezione remittente, cosicchè gli utenti dovranno prendere il treno alla stazione di Formia-Gaeta per Napoli Centrale e poi una coincidenza per Cassino, con un tempo di viaggio complessivo (salvo ritardi) in media di circa 3 ore e 40 minuti, ossia lo stesso tempo che occorre da Formia-Gaeta per raggiungere Firenze.

Situazione che si aggrava per i cittadini delle isole di Ponza e Ventotene, i quali impiegano rispettivamente, a seconda del mezzo di navigazione impiegato, una media di 1 ora e 40 minuti circa e 2 ore circa per raggiungere il porto di Formia, con la conseguenza che, qualora gli stessi dovessero prendere il treno, impiegherebbero oltre 6 ore per arrivare al Tribunale di Cassino, con necessario previo pernottamento in loco.

Volendo utilizzare l'autobus – scioperi, orari e funzionamento dei mezzi permettendo – occorrono quasi 2 ore di viaggio.

Con l'automobile è invece necessario percorrere l'unica strada di collegamento con Cassino (SR 630) che attraversa i monti Aurunci e che, durante l'intero periodo invernale, è spesso impraticabile per ghiaccio, nebbia o neve, così da essere sempre imposto dall'Ente che gestore l'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo successivo.

Dunque il contrario di quanto avveniva (e avverrebbe) con la facilità dei

collegamenti con Latina.

Ne consegue che l'art. 2 D.Lgs. 155/2012, nella parte in cui ha previsto, con l'Allegato 1, l'accorpamento al Tribunale di Cassino dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Castelforte e è gravemente viziato da eccesso di potere, per avere ingiustamente sacrificato ed ignorato, a differenza degli altri accorpamenti avvenuti tra distretti ed aree provinciali diverse, i criteri oggettivi e omogenei basati sulla specificità territoriale del bacino di utenza e sulla situazione infrastrutturale in termini di collegamento, così da rendere irragionevole ed irrazionale la accessibilità al servizio 'giustizia' per gli utenti dei comuni della sezione remittente.

E' indubbio come in tal modo il Legislatore, adottando la soluzione derogatoria di procedere a un accorpamento tra territori di aree provinciali diverse, sia andato oltre i limiti della sua discrezionalità, donde la sussistenza del vizio di eccesso di potere.

* * * * *

Tanto premesso si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Per le deduzioni innanzi esposte si chiede a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale di accogliere in tutto o in parte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta con l'ordinanza del 22.5.2013, annotata sul Registro Ordinanze al n. 187/13 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Prima Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 4.9.2013, almeno limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, nella parte in cui prevede con l'approvato allegato 1 l'inclusione dei

Comuni Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7.9.2012 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.

* * * * *

Si allegano i seguenti atti e documenti:

1. atto costitutivo Associazione Nazionale Avvocati Italiani, autenticato nelle firme dal Dr. Roberto Di Giovine, Notaio in Roma, Rep. 21200 - Racc. 10622 (registrato a Roma il 24-1-2013 al n. 231/RT)
2. Statuto Associazione Nazionale Avvocati Italiani
3. stampa "home page" del sito web dell' Associazione Nazionale Avvocati Italiani
4. elenco sezioni territoriali dell' Associazione Nazionale Avvocati Italiani (dal sito web associativo)
5. stampa pagine del sito web dell'ANAI con elenco comunicati stampa e indicazione dei media in cui sono stati pubblicazione
6. stampa pagine del sito web dell'ANAI con illustrazione documentata di incontri di politica forense ed incontri giuridici
7. atto costitutivo Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina (registrato a Latina il 26-2-2013 al n. 2020 serie 3)
8. lettera aperta ANAI Latina 5-3-2013 agli Enti pubblici della Provincia di Latina
9. interrogazione ANAI Latina 18 maggio 2013 ai parlamentari eletti nella Provincia di Latina

10. lettera aperta ANAI Latina 20 maggio 2013 a tutte le autorità pubbliche sulla questione della cd. geografia giudiziaria;
11. delibera assemblea straordinaria ANAI Latina 28 maggio 2013;
12. mozione ANAI Latina per l'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati del 10 settembre 2013
13. locandina convegno di formazione su “I patti di famiglia”;
14. locandina convegno di formazione su “L'oratoria forense”
15. locandina convegno di formazione su “La riforma del condominio”

* * * * *

Napoli – Latina,

Avv. Maurizio De Tilla

Avv. Armando Argano

Avv. Alfredo Soldera

PROCURA SPECIALE

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI (c.f. 97741010587), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Maurizio De Tilla, con sede in Roma, Via Gramsci 36, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI ITALIANI SEZIONE DI LATINA (c.f. 91127160595), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Avv. Armando Argano, con sede in Latina, Via Ulpiano 2, e l'AVV. GIUSEPPE GALLINARO, nato il 15-8-1963 a Gaeta (Lt) ed ivi residente, con studio in Gaeta, Via Atratina 44, conferiscono all'Avv. Maurizio De Tilla del Foro di Napoli (fax 0817642418 – p.e.c.:

napoli@pec.studiolegalemauriziodetilla.it), all'Avv. Armando Argano (fax 0773-411566 - p.e.c.: studio.legale@pec.argano-pancali.it) e dall'Avv. Alfredo Soldera (fax 0773-695865 - p.e.c.: avvalfredosoldera@cnfpec.it), entrambi del Foro di Latina, mandato affinché le rappresentino e difendano nel giudizio di costituzionalità di cui alla suesposta memoria.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Maurizio De Tilla in Roma, Via Gramsci 36.

Napoli,

Associazione Nazionale Avvocati Italiani

Il Presidente Avv. Maurizio De Tilla

Per autentica

Avv. Maurizio De Tilla

Associazione Nazionale Avvocati Italiani Sezione di Latina

Il presidente Avv. Armando Argano

Avv. Giuseppe Gallinaro

Per autentica

Avv. Armando Argano

Avv. Alfredo Soldera

Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 183/1993

Si attesta che il presente originale viene trasmesso a mezzo telefax all'avv. Armando Argano presso il suo studio in Latina, Via Ulpiano 2, fax n. 0773-411566, ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 7-6-93. Il sottoscritto avv. Maurizio de Tilla dichiara che il presente atto è conforme all'originale conservato a mani dello scrivente presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Carlo Poerio, 53.

Napoli,

Avv. Maurizio De Tilla